



ALLEGATOC alla Dgr n. 1137 del 05 luglio 2013

CONVENZIONE

Tra la Regione del Veneto–Giunta Regionale e l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, finalizzata a garantire nel biennio 2013-2014 l’esercizio delle funzioni di “Autorità regionale competente” prevista dal c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e un’attività di coordinamento ed informazione nell’ambito del sistema regionale di tutela della salute in riferimento al fenomeno dell’impiego dei prodotti fitosanitari.

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto ha approvato, nell’ambito del Progetto Regionale FAS “Fitosanitari – Ambiente – Salute” di cui alla DGR n. 136 del 31.1.2003, la DGR n. 644 del 17.5.2011, mediante la quale è stato conferito l’incarico all’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” di svolgere, nel triennio 2010-2012, le funzioni di “Autorità regionale competente” previsto dal c. 1 art. 42 DPR 23.4.2001, nonché un’attività di coordinamento ed informazione in materia di tutela della salute in connessione all’impiego nella nostra regione dei prodotti fitosanitari.
- È necessario rinnovare l’incarico alla stessa Azienda ULSS n. 4 per il biennio 2013-2014, sia in riferimento alla suddetta funzione di “Autorità regionale competente” oggi prevista dal c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150, sia in relazione alle attività di coordinamento ed informazione, necessarie per sostenere l’iniziativa regionale in materia di “tutela della salute e prodotti fitosanitari”.

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, in seguito chiamata Regione, rappresentata dalla Dr.ssa Giovanna Frison, Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione nella sua qualità di Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione, ai sensi della L.R. n. 1/97 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2347 del 28.9.2010.

E

l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, con sede a Thiene (Vi) in via Rasa 9, codice fiscale e P.I. 00913490249, in seguito chiamata Azienda ULSS n. 4, rappresentata dall’Avv. Daniela Carraro, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Azienda ULSS n. 4, in qualità di Direttore Generale,

QUANTO SEGUE

Articolo 1: OGGETTO

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione e l'Azienda ULSS n. 4, allo scopo di assicurare nel biennio 2013-2014 la funzione di "Autorità regionale competente" prevista dal c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150, nonché un'attività di coordinamento ed informazione tra le Aziende ULSS del Veneto, nell'ambito del sistema regionale di tutela della salute avviato con la DGR n. 136 del 31.1.2003, mediante la quale è stato approvato il Progetto Regionale FAS "Fitosanitari – Ambiente – Salute".

Articolo 2: FINALITA'

Le finalità della presente Convenzione sono:

- a. Di assicurare anche nel biennio 2013-2014, da parte dell'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" la funzione – già prevista dal c. 1 art. 42 DPR 23.4.2001 n. 290 – di "Autorità regionale competente" di cui al c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150;
- b. L'assunzione, da parte dell'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino", di un incisivo ruolo di coordinamento e di gestione delle operazioni necessarie a garantire un efficace sistema di informazione e comunicazione, a favore di tutte le Aziende ULSS del Veneto, sui vari aspetti e sulle criticità, anche di contesti territoriali specifici, riguardanti il fenomeno dell'impiego dei prodotti fitosanitari e della suo impatto sulla salute della popolazione;
- c. Di elaborare, da parte dell'Azienda ULSS n. 4, una proposta delle attività e delle funzioni necessarie per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui alle precedenti lettere a. e b.

Articolo 3: PRESTAZIONI GARANTITE DALL'AZIENDA ULSS n. 4

In relazione alla finalità evidenziata nella lettera a. del precedente art. 2 in ordine alla funzione di "Autorità regionale competente", di cui al c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150, l'Azienda ULSS n. 4 si impegna a:

- assicurare l'archiviazione, l'informatizzazione e l'elaborazione dei dati provenienti dalle dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari degli anni 2013 e 2014;
- inviare i dati di vendita dei prodotti fitosanitari pervenuti di anno in anno al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e specificamente al SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale), nonché al Ministero della Salute l'elenco annuale aggiornato dei titolari di esercizi di vendita ed esportazione dei prodotti fitosanitari esistenti nel territorio regionale, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- comunicare alla Direzione Regionale Prevenzione di aver ottemperato agli adempimenti suddetti.

Nell'ambito di tale funzione l'Azienda ULSS n. 4 assicurerà un processo di ulteriore miglioramento e sviluppo del sistema di ricezione delle dichiarazioni di vendita, dichiarazioni che potranno essere compilate – secondo gli eventuali aggiornamenti adottati in proposito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – utilizzando sia i modelli cartacei previsti, sia i supporti informatici, oppure la via WEB, attraverso modalità specificamente predisposte.

In ogni caso le diverse procedure seguite saranno improntate sui seguenti principi metodologici:

- la responsabilità dei venditori, prevista dalla norma, di presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari;

- la collaborazione tecnica dell'ARPAV che negli anni precedenti ha provveduto a ricevere, archiviare ed elaborare i dati di vendita dei prodotti fitosanitari;
- il coinvolgimento delle Aziende ULSS in funzione di supporto per una completa, uniforme e corretta compilazione delle dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

In relazione alla finalità evidenziata nella lettera b. del precedente art. 2, l'Azienda ULSS n. 4 si impegna a garantire un'azione di coordinamento istituzionale tra le varie Aziende ULSS e di collaborazione interistituzionale con i vari soggetti interessati, nell'intento di sostenere mirati interventi di prevenzione sanitaria nel settore del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di contribuire a tutelare la salute degli operatori, della popolazione e dell'ambiente.

In particolare l'Azienda ULSS n. 4:

- svilupperà, nel contesto regionale, una funzione di coordinamento delle operazioni finalizzate alla corretta acquisizione delle dichiarazioni annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e di informazione a livello regionale ed a favore delle Aziende ULSS sul complesso fenomeno del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- eserciterà un'azione di monitoraggio circa le dinamiche della distribuzione territoriale dei prodotti fitosanitari nelle varie aree del Veneto, evidenziandone le criticità e prospettando le soluzioni necessarie;
- avvierà un'attenta analisi delle problematiche del rapporto ambiente e salute in connessione al fenomeno dell'impiego dei prodotti fitosanitari nel territorio regionale ed un sistema di segnalazione alle Aziende ULSS territorialmente competenti delle criticità relative all'irregolare commercio dei prodotti fitosanitari nella nostra regione.

In relazione alla finalità evidenziata nella lettera c. del precedente art. 2, l'Azienda ULSS n. 4 elaborerà una proposta – da presentare alla Direzione Regionale Prevenzione entro il 31.10.2013 – di programmazione, di organizzazione e di svolgimento delle attività progettuali, nonché di individuazione dei processi decisionali, delle funzioni e degli strumenti operativi necessari a concretizzare l'incarico di cui alla presente Convenzione.

L'Azienda ULSS n. 4 presenterà, entro il 31.10.2015, la relazione sull'attività svolta e la rendicontazione economica finanziaria, ai fini dell'erogazione del saldo relativo al finanziamento previsto per l'attuazione dell'incarico assegnato.

Articolo 4: DURATA

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e si concluderà con l'espletamento di tutti gli adempimenti di cui all'art. 3, nel termine massimo del 31.7.2015.

Articolo 5: ACCORDI DI CARATTERE FINANZIARIO

In relazione alle prestazioni di cui all'art. 3, la Regione riconoscerà all'Azienda ULSS n. 4 l'importo di €

Il 50% di €....., pari ad €..... sarà erogato all'Azienda ULSS n. 4 in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il saldo, pari ad €....., sarà liquidato all'Azienda ULSS n. 4, entro il termine previsto del 31.12.2015, sulla base di una completa ed esaustiva relazione dell'attività svolta e della connessa rendicontazione economico-finanziaria.

La stessa rendicontazione economico-finanziaria dovrà pervenire alla Direzione Regionale Prevenzione nel termine del 31.10.2015.

Articolo 6 : RISOLUZIONE

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima Convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Articolo 7: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Articolo 8: REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì

Regione del Veneto – Giunta Regionale
Direzione Regionale Prevenzione
La Dirigente Regionale
Dott.ssa Giovanna Frison

Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino
Il Direttore Generale
Avv. Daniela Carraro